COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
n. 5 del 12-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **18:00**, presso questa Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza
1	GIROLAMI VINCENZO	Presente
2	DARIDA EZIO	Presente
3	PIACENTI MARZIA	Presente
4	ROSAVINI FRANCESCO	Presente
5	CESETTI SIMONE	Presente
6	PAOLUCCI CECILIA MARIA	Presente
7	DARIDA CLAUDIO	Presente
8	CAMPIONI CRISTINA	Presente
9	FALCONETTI ELEONORA	Presente
10	MAZZOLINI LILIANA	Presente
11	PARMEGGIANI ELVIO	Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assume la Presidenza il ARCH. VINCENZO GIROLAMI in qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco legge il punto n. 3 all'odg "Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dlel'imposta municipale propria (IMU) anno 2023" poi passa la parola al responsabile finanziario dott. Simone Bannetta, il quale specifica che sono confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2023.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. ***A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU****.*

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Visto l’art. 1 comma 760 della Legge n. 160/2019 che testualmente recita: “*Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alle legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento”.*

Visto *l’art. 1 comma 81 bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede l’esenzione IMU dal 1 gennaio 2023 per gli immobili non utilizzati* né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva, il soggetto passivo deve comunicare al comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione;

Visto che l’art. 1 comma 751 della Legge 160/2019 prevede l’esenzione totale dall’IMU, per I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati a partire dal 1 gennaio 2022.

Vista la delibera consiliare **n. 05 del 13-07-2020** con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la delibera consiliare **n.05 del 20-04-2022** con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote dell’IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.* ***In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.***»;
Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:
«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visto, che l’art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune

prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021, il quale obbliga di utilizzare il formato elettronico individuato dal Decreto Ministeriale del 20 luglio 2021 per l'invio telematico di tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con voti espressi in forma palese:
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n.0, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art, 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,40
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1,A/8eA/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo,nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,00

5	Unità immobiliare ad uso abitativo, che non rientra al punto 2, iscritta nella categoria catastale daA/1 ad A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze	10,40
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2,C/6eC/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	10,40
7	Unità immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli Enti di Edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che non ha le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008 e sm.i.	7,60
8	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10,40
9	Aree fabbricabili	10,40
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale attività agricola di cui all'articolo9, comma3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1994,n.133.	1,00
11	Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà	5,20

3. di DETERMINARE **le seguenti DETRAZIONI** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:**

a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
b. per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza delsuo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale.

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale l'aliquota dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- **acconto 50% entro il 16 giugno 2023 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022;**
- **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2023 sulla base delle aliquote 2023 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo13,comma 1 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it;

7. di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in forma palese:
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n.0, voti favorevoli n.11, voti contrari n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

SETTORE FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 19-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SIMONE BANNETTA

SETTORE FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 19-03-2023

IL RESPONSABILE
SIMONE BANNETTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ARCH. VINCENZO GIROLAMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005